

TI_GERICHTE 16.2018.7 vom 2. Februar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-02-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2018.7

FR: TI_GERICHTE 16.2018.7 du 2 février 2018

IT: TI_GERICHTE 16.2018.7 del 2 febbraio 2018

Erwägungen

E. 2

In concreto nella sua comunicazione del 2 febbraio 2017 il Giudice di pace ha indicato, in sintesi, di avere inteso la lettera del 21 settembre 2017 di RE 1 come osservazioni all'istanza di rigetto dell'opposizione ma di non averle considerate poiché tardive, il termine di 20 giorni a lei impartito per presentarle essendo scaduto. A sua parere, poi, tale scritto non poteva in buona fede essere compreso quale azione di disconoscimento di debito. Per RE 1, in estrema sostanza, l'atto in questione, per nulla polemico, indica “chiaramente come sono andati i fatti” e costituisce un'istanza di disconoscimento in quanto contiene tutte le prove del fatto che “non devo niente alla CO 1”.

E. 3

Un'autorità commette un diniego formale di giustizia quando non entra nel merito di una vertenza che le è stata sottoposta nel modo e nei tempi legali (DTF 135 I 6 consid. 2.1) o rifiuta di statuire (DTF 131 V 407 consid. 1.1) anche solo parzialmente (più recentemente: sentenza del Tribunale federale 8D_3/2016 del 1° giugno 2017 consid. 4.1). a) In concerto, il 3 agosto 2017, la CO 1 ha presentato un'istanza di rigetto dell'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. _____ (doc. 2). L'11 agosto 2017 il primo giudice, richiamato l'art. 253 CPC, ha impartito alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare le sue osservazioni. Agli atti risulta che l'ordinanza in cui il Giudice di pace le ha fissato tale termine è stata notificata all'interessata il 14 agosto 2017. Preso atto che entro il termine assegnato la convenuta era rimasta silente, con decisione del 4 settembre 2017 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Egli ha altresì ricordato all'escussa la facoltà di introdurre entro 20 giorni un'azione di disconoscimento di debito in applicazione dell'art. 83 cpv. 2 e 3 LEF. Tale decisione è pervenuta a RE 1 il 5 settembre 2017. b) Con una lettera del 21 settembre 2017 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace sostenendo di avere pagato le fatture no.

_____, _____, _____, _____, esponendo le varie vicissitudini intercorse con la CO 1 in relazione alle varie fatture e concludendo di non doverle più nulla. Il Giudice di pace si è limitato a indicare a mano sullo stesso memoriale ■oss. tardive decisione del 4.9.17■, senza comunicare all'interessata il destino di tale scritto. Se non che, quantunque il contenuto di un memoriale di osservazioni a un'istanza di rigetto dell'opposizione possa apparentarsi a un'istanza di disconoscimento di debito, in entrambi i casi incombe all'escussa addurre i motivi per i quali il credito non esisterebbe, la lettera del 21 settembre 2017 non poteva ragionevolmente essere intesa come memoriale di osservazioni all'istanza di rigetto a quel momento già decisa. Certo, l'interessata non accenna all'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF), ma per tacere del fatto che l'atto è stato inoltrato quasi un mese dopo la scadenza del termine per presentare le osservazioni all'istanza di rigetto, esso è stato inoltrato entro il termine di 20 giorni

dall'emanazione della decisione di rigetto come indicato dal Giudice di pace nella decisione medesima. Che RE 1 si sia riferita all'incarto S17-298, assegnato alla procedura di rigetto dell'opposizione, non significava, dopo quanto si è detto, che l'atto fosse automaticamente riconducibile a quel procedimento. c) Quanto al contenuto dello scritto, un'azione di disconoscimento di debito tende a constatare l'inesistenza del debito o della sua inesigibilità al momento della notifica del precetto esecutivo (DTF 131 III 272 consid. 3.1 con rinvii; più recentemente sentenza del Tribunale federale 4A_201/2018 del 12 febbraio 2019 consid. 3.1). In concreto, l'atto permette senza difficoltà di sapere chi siano le parti coinvolte, mentre l'interessata, certamente in termini per nulla giuridici, descrive sommariamente l'oggetto del litigio, indica le ragioni per cui essa non sarebbe debitrice della CO 1, e allega le prove a sostegno della sua tesi. Tanto basta per ritenere l'istanza ricevibile in procedura semplificata. Per di più, in caso di dubbi, nulla impediva al Giudice di pace di interpellare l'interessata per sapere come trattare l'atto in questione, tanto più che essa non era patrocinata (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 11 ad art. 56). d) In circostanze del genere, nel rifiutarsi di trattare il memoriale introdotto il 21 settembre 2017 da RE 1 come un'azione di disconoscimento di debito il primo giudice è incorso in un diniego di giustizia che non può essere tutelato. Gli atti vanno quindi ritornati al Giudice di pace affinché tratti l'atto di conseguenza.

E. 4

Vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese processuali. Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, RE 1 essendosi difesa da sola e il suo allegato di due pagine non avendo causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto, nel senso che il Giudice di pace del circolo di Paradiso è invitato a trattare la lettera del 21 settembre 2017 di RE 1 quale azione di disconoscimento di debito dell'art. 83 cpv. 2 LEF. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione a: – ; . Comunicazione a: – Giudicatura di pace del circolo di Paradiso; – Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.